

Roma, 10 dicembre 2019

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

Considerato che

- è esigenza di For.Te. ricorrere ad una figura professionale, particolarmente qualificata, a cui conferire incarico di consulenza giuridica specialistica, per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 1° Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020, a supporto delle attività svolte dagli Uffici del Fondo, dalla Direzione e dalla Presidenza nei diversi aspetti conseguenti all'intervenuta approvazione, in data 7 Agosto 2019, con Decreto n. 364 del Direttore Generale dell'ANPAL, del Regolamento di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo, nelle varie fasi connesse al finanziamento dei Piani formativi, tenuto conto sia della complessità sia della continua evoluzione della normativa ad esso sottesa;

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

- nello specifico, la diretta assistenza ed il supporto specialistico – connotati, peraltro, da carattere strategico e fiduciario - si rendono, oltremodo indispensabili, in relazione alle funzioni ed in necessaria continuità con l’operatività del Fondo, in considerazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, delle modifiche apportate all’Art. 118 della Legge n. 388/2000, istitutivo dei Fondi Interprofessionali, dei recenti mutati orientamenti in merito alla natura delle risorse gestite ed amministrare dagli stessi Fondi, della successiva Circolare n. 10 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Linee Guida n. 1 del 10/4/2018 dell’ANPAL, con le quali sono stati individuati specifici indirizzi operativi, procedurali, gestionali e regolamentari, delle Note dell’ANPAL ad integrazione ed a chiarimento delle stesse Linee Guida, nonché delle indicazioni fornite dall’ANAC in merito alla configurazione soggettiva dei Fondi Interprofessionali, quali organismi di diritto pubblico, nonché rispetto agli adempimenti previsti dalle Linee Guida in materia di trasparenza adottate dalla stessa ANAC con Delibera n. 1134/2017;
- nell’organico attualmente in servizio presso il Fondo non si rinvencono figure professionali in possesso di siffatte specifiche competenze e che, stante la peculiarità della materia, si palesa la necessità di avvalersi di un esperto esterno di comprovata esperienza, contraddistinta da elevata specificità, tale da poter assicurare l’assistenza ed il supporto specialistico necessari, anche in riferimento al passaggio tra il precedente assetto regolamentare e la rideterminazione dello stesso, a seguito del Regolamento di organizzazione recentemente approvato;

Dato atto che

- l’Art. 17, comma 1 lett. d) del Codice, rubricato *“Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”*, elenca alcune tipologie di servizi legali che, da un lato, riconduce nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni dello stesso Codice;
- l’Art. 140, contenuto nel Capo I del Codice dedicato agli *“Appalti nei settori speciali”*, assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice, che devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche, nei quali rientrano anche i *“Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)”*;

Considerato

- quanto previsto dalle Linee Guida n. 12 dell’ANAC sull’Affidamento dei servizi legali;
- che ai sensi dell’Art. 35, commi 1 lett. d) del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria nei settori ordinari è di euro 750.000 per gli appalti di servizi elencati nell’Allegato IX;

- che ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al su richiamato Art. 36, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'Art. 30, comma 1 del Codice;
- che allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con quello di economicità dell'azione amministrativa, il Fondo, previo raffronto dei profili dei Professionisti di cui si avvale, in considerazione del livello di competenza, del carattere altamente specialistico e connotato da un rilevante aspetto fiduciario insito e richiesto nelle prestazioni oggetto dell'affidamento, ritiene di conferire l'incarico all'Avv. Vincenzo Bencivenga del Foro di Roma, anche in ragione dei risultati conseguiti con la pregressa proficua collaborazione e del costo del servizio;
- che il curriculum in possesso del Fondo e l'offerta presentata dall'Avv. Bencivenga per il servizio di consulenza procedurale legale e di supporto specialistico rispondono alle esigenze del Fondo sopra sinteticamente riportate;
- che in relazione all'applicazione del D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", il preventivo proposto, in data 25 Novembre 2019 (Prot. D19/8534), per l'attività di consulenza stragiudiziale, per la durata di 12 (dodici) mesi, per un importo onnicomprensivo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre CPA al 4% ed IVA al 22% è da considerarsi congruo;
- che ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere general, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

Ritenuto

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC richiamate, e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto all'Avv. Vincenzo Bencivenga (C.F.: BNCVCN65M04H501U - P.IVA: 09883110588) del Foro di Roma, in considerazione della presenza a valere sul bilancio di previsione del Fondo per l'annualità 2020 di adeguato impegno di spesa nel capitolo *"Propedeutiche"*, sottovoce *"AP2.2.10 - Consulenze"*;

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Vincenzo Bencivenga (Codice fiscale: BNCVCN65M04H501U - P.IVA: 09883110588) del Foro di Roma, con studio in Via Enrico Accinni, n. 63 – 00195 Roma l'incarico per i servizi di consulenza legale e l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui in premessa per un importo onnicomprensivo pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre CPA al 4% ed IVA al 22%;
2. di nominare il Direttore del Fondo, Dott.ssa Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo;
3. di generare il Codice Identificativo Gara (CIG) per la suddetta procedura;
4. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e speciale, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;
5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto, ai sensi dell'Art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esonero dal prestare la cauzione definitiva, ed è, altresì, delegato alla sottoscrizione.



Il Presidente

Paolo Arena